



CAPITOLATO DI GARA

**PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO,
SITO PRESSO L'IMPIANTO DI PIOPPOGATTO A MASSAROSA (LU),
CON PROTEZIONE ANTINCENDIO**

CIG 836803401D

NUMERO DI GARA 7819513

CUP C72D20000050005

Art. 1	5
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	5
Art. 2	10
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	10
Art. 3	10
<i>(Interpretazione del contratto e del capitolato di appalto)</i>	10
Art. 4	11
<i>(Disposizioni generali)</i>	11
Art. 5	13
<i>(Tempi di consegna ed appalto)</i>	13
Art. 6	15
<i>(Ultimazione dei lavori)</i>	15
Art. 7	15
<i>(Sospensioni dei lavori)</i>	15
Art. 8	16
<i>(Penali in caso di ritardo)</i>	16
Art. 9	16
<i>(Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore)</i>	16
Art. 10	17
<i>(Inderogabilità dei termini di esecuzione)</i>	17
Art. 11	19
<i>(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)</i>	19
Art. 12	20
<i>(Invariabilità del prezzo contrattuale)</i>	20
Art. 13	20
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	20
Art. 14	21
<i>(Firma del contratto)</i>	21
Art. 15	21
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	21

Art. 16	22
<i>(Garanzie)</i>	22
Art. 17	23
<i>(SAL e Pagamenti)</i>	23
Art. 18	23
<i>(Conto finale dei lavori e pagamenti a saldo)</i>	23
Art. 19	24
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	24
Art. 20	24
<i>(Specifiche tecniche)</i>	24
Art. 21	24
<i>(Collaudi)</i>	24
Art. 22	26
<i>(Cessione del contratto)</i>	26
Art. 23	26
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	26
Art. 24	27
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	27
Art. 25	28
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	28
Art. 26	28
<i>(Spese contrattuali)</i>	28
Art. 27	29
<i>(Controversie)</i>	29
Art. 28	29
<i>(Adempimenti sicurezza)</i>	29
Art. 29	31
<i>(Norme sicurezza)</i>	31
Art. 30	32
<i>(Piano di sicurezza ed aggiornamento)</i>	32
Art. 31	33
<i>(Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza)</i>	33

Art. 32	34
<i>(Subappalto)</i>	34
Art. 33	37
<i>(Responsabilità in materia di subappalto)</i>	37
Art. 34	38
<i>(Pagamento dei subappaltatori)</i>	38

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI

Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

1) Formano oggetto del presente Capitolato i lavori di adeguamento edificio con protezione antincendio, aventi le seguenti caratteristiche:

2) **INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA'**


Le attività principali e secondarie attualmente autorizzate sono:

Pratica VVF	43310 – Rinnovo CPI del 2019	
Attività principale	70.2.C	Depositi di merci (materiali combustibili > 5000 Kg.) con sup. oltre 3000 mq.
Attività secondaria	44.3.C	Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5000 Kg);
	34.2.C	Depositi di carta, cartoni e simili, quantità >50.000 kg.
	36.1.b	Depositi di legnami, carbone, sughero e affini q.ta' da 5.000 a 500.000 Kg.;
	44.1.B	Depositi di materie plastiche ((quantità da 5000 a 50.000 Kg.);
	4.4.B	Depositi gas infiamm. Disciolti/liquefatti non Gpl (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc.);
	13.1.A.	Distributori di carburanti liquidi (P.I > 65° C) tramite contenitori < 9 mc.
	74.1.A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 Kw.
	12.1.A	Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).

3) DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

L'edificio interessato dall'intervento è un capannone prefabbricato, delle dimensioni di 92,70 x 39 mt., con altezza media di 9,10 mt.

La struttura è fatta da pilastri delle dimensioni di 0,45x0,55 mt. collegati con travi ad H di due diverse tipologie, una per le strutture laterali (H= 0,83) ed una per la struttura centrale (H=1,00). In copertura vi sono delle travi "Silver" ad ali, appoggiate sulle travature principali.



4) INDICAZIONE DEL TIPO DI ADEGUAMENTO

L'adeguamento previsto da quotare prevede i seguenti interventi:

Protezione con teli del piano di calpestio e di tutti gli impianti in essere e macchinari presenti (linea di pressatura carta e balle di MPS stoccate in area limitrofa);

Applicazione di materiale idoneo per la protezione delle strutture portanti sopraccitate in modo da garantire un grado di protezione REI 180 ;

Oneri di sicurezza, mezzi di sollevamento e rilascio relative certificazioni.

Evacuatori di fumo e calore, omologati CE ed alla normativa UNI-En 12101-2004 composto da doppio serramento in alluminio estruso naturale a giunto aperto con sistema di apertura con ribaltamento a 90° . Cilindro pneumatico , valvola con elemento termofusibile tarato a 60°C e bombola CO2 – dim. 100x200 cm. –


compreso tamponamento realizzato con lastra piana in polycarbonato alveolare spess. Mm. 16 UV – classe estinguente B-S1-D0.

5) **SUPERFICI**


SUPERFICI DA PROTEGGERE			
Descrizione	Valori	Parziali (m ²)	Totali (m ²)
Pilastrini 1, 9, 19, 27	4 x (0,45+0,55) x 7,98	31,92	337,08
Pilastrini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	14 x (0,55+0,45+0,55) x 7,98	173,17	
Pilastrini 10,18	2 x (0,45+0,55+0,45) x 7,81	22,65	
Pilastrini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	7 x (0,45+0,55) x 2 x 7,81	109,34	
Travi H laterali	2 x 0,83 x 92,36	153,32	338,04
Trave H centrale	1,00 x 2 x 92,36	184,72	
Travi SILVER	20 x 2 x 3,30 x 18,69	2467,08	2480,90
Travi SILVER (testate su travi H)	20 x 2 x (0,96 x 0,36 / 2) x 2	13,82	
COMPLESSIVO			3156,02


6) TIPOLOGIA STRUTTURE

Trave H3
(laterali)



Trave H4
(centrale)





7) ONERI COMPRESI NELL'OFFERTA

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e funzionante, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato e relativi allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'amministrazione aggiudicatrice ha dichiarato di aver preso completa ed esatta conoscenza nella fase propedeutica all'affidamento dell'appalto.

L'offerta dovrà prevedere i seguenti adempimenti:

- Cantierizzazione
- Rilievi e misurazioni per la posa
- Protezioni con teli in pvc di macchinari e materiali
- Opere di suddivisione dell'area lavorativa
- Verifiche e collaudi in corso d'opera
- Certificazioni

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per l'appalto di che trattasi e per il relativo contratto, trova sempre applicazione l'articolo 1.374 del codice civile.

Per la tipologia di gara e le indicazioni specifiche si rimanda alle disposizioni riportate nella Richiesta di Offerta e nel Disciplinare.

Art. 2

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato dell'appalto è pari a € **83.814,19** (euro ottantatremilaottocentoquattordici virgola diciannove) comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € **2.441,19** (euro duemilaquattrocentoquarantuno virgola diciannove) oltre IVA di legge:
- 2) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di tutte le spese relative allo sviluppo costruttivo e di dettaglio, ai trasporti, ai collaudi, alle consegne, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa per i lavori.
- 3) Al momento della consegna i lavori e gli impianti dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti. Il contratto è stipulato "a corpo e misura".

Art. 3

(Interpretazione del contratto e del capitolato di appalto)

- 1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
- 2) In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
- 4) Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine “appaltatore” si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 4

(Disposizioni generali)

- 1) La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
- 2) Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
 - la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
 - la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche “legge provinciale sui lavori pubblici”) e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
 - D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto applicabili
 - nell'ordinamento provinciale;
 - D.Lgs. n. 81 del 2008.
- 3) La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 4) L'appaltatore, a pena di nullità del futuro contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
- 5) Le parti stabiliscono espressamente che il futuro contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Qualora, in conseguenza

della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione aggiudicatrice corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

- 6) Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
- 7) Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
- 8) Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il futuro contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del futuro contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini

della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

- 9) Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

Art. 5

(Tempi di consegna ed appalto)

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
- 2) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della amministrazione aggiudicatrice risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

- 3) Prima della redazione del verbale di consegna di cui sopra, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
- 4) Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Quanto sopra, si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 5) L'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
- 6) I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione dei lavori devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.
- 7) Nel caso di ritardi nella consegna sia dei progetti che dei lavori, rispetto al termine indicato, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad **€ 300,00 (euro trecento virgola zero zero)**.
- 8) Dopo il trentesimo giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l'amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere all'acquisizione di altri beni in danno dell'aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 9) Ai fini della penale, quando i lavori venissero rifiutati in sede di uno qualsiasi dei collaudi (ivi compresi, se previsti, presso l'appaltatore) ovvero risultasse sprovvista

della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

- 10) Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare da finanziare.

Art. 6

(Ultimazione dei lavori)

- 1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 45 a far data dal verbale di consegna dei lavori** ovvero in caso di successivi verbali di consegna parziale, dall'ultimo degli stessi.
- 2) Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3) L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'amministrazione aggiudicatrice oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 7

(Sospensioni dei lavori)

- 1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'arti. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
- 2) Il verbale di sospensione deve contenere:
 - l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - l'adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori;
 - l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

- 3) Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 4) Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le medesime disposizioni di cui sopra.

Art. 8

(Penali in caso di ritardo)

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 9

(Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore)

- 1) Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'amministrazione aggiudicatrice, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori ed in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate dalla amministrazione aggiudicatrice, intendendosi, in questo caso, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della amministrazione aggiudicatrice;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza al primo comma dell'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto o approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla amministrazione aggiudicatrice al verificarsi delle suddette condizioni.

Art. 10

(Inderogabilità dei termini di esecuzione)

- 1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato e dal Regolamento generale;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dall'amministrazione aggiudicatrice, dal Direttore dei Lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'amministrazione aggiudicatrice, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla amministrazione

aggiudicatrice medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

- 3) Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 11

(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

- 1) Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dall'amministrazione aggiudicatrice, nei seguenti casi:
 - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto costruttivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
 - gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
 - violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei Lavori all'appaltatore per la consegna dei lavori;
 - ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - gravi inadempimenti o gravi irregolarità rispetto alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo, a norma dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto per gravi ritardi, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al

programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.

- 4) Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'amministrazione aggiudicatrice può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Titolo II

RINVII, STIPULA E GARANZIE

Art. 12

(Invariabilità del prezzo contrattuale)

- 1) Il prezzo offerto in sede di gara e le correlate caratteristiche/condizioni tecniche, sono da intendersi impegnative ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione degli stessi.

Art. 13

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;

- g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 14

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e i lavori potranno essere affidati alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 15

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come indicato nel disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso

l'appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto del presente appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 16

(Garanzie)

- 1) L'appaltatore si impegna ad effettuare i lavori nuovi di fabbrica. I lavori forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (*ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

La garanzia contrattuale deve coprire i lavori per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte dei lavori, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dall'appaltatore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei lavori forniti nonché, ove occorra, la

fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti dei lavori, ovvero, qualora necessario, la sostituzione degli interi lavori.

Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

- 2) L'appaltatore, oltre a garantire l'idoneità all'uso dei lavori forniti, che rientrano nel periodo di garanzia, deve garantire la manutenzione straordinaria degli stessi o per interventi di manutenzione su chiamata entro un massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla data di invio della richiesta di intervento, per tutti quei guasti tecnici necessari al ripristino del corretto funzionamento dei medesimi.

Art. 17

(SAL e Pagamenti)

- 1) Contestualmente al completamento del 50% dei lavori verrà emesso dalla D.L. il relativo SAL. Il successivo SAL sarà emesso al termine dei lavori
- 2) Il pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del SAL.

Art. 18

(Conto finale dei lavori e pagamenti a saldo)

- 1) Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo.
- 2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

- 4) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla amministrazione aggiudicatrice entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 5) L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Titolo III

RESPONSABILITA' E COLLAUDI

Art. 19

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 20

(Specifiche tecniche)

- 1) Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto compatibili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'art. 68 rubricato *Specifiche tecniche* ed i contenuti dell'allegato XIII (*Definizione di talune specifiche tecniche*) riferiti ai lavori.

Art. 21

(Collaudi)

- 1) Per il collaudo delle opere si potrà procedere attraverso un possibile *pre* – collaudo presso la sede dei lavori e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato, nonché la funzionalità complessiva dei prodotti acquistati.

Il collaudo in "accettazione" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna dei lavori presso la sede indicata da ERSU S.p.A., si verificano le seguenti condizioni:

- i lavori sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- i lavori sono completi in ogni sua parte;
- i lavori sono funzionanti in ogni sua parte.

- 2) Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo ERSU S.p.A. e non solleva l'appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza dei lavori consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato e del funzionamento degli stessi.

Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di quanto consegnato e oggetto dell'appalto addebitando all'appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne, fino alla facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per lavori non conformi, secondo quanto dichiarato del presente Capitolato.

- 3) Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 4 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per verificare il regolare funzionamento dei lavori nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il "collaudo definitivo".

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti ai lavori dovranno essere risolti dall'appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

- 4) Qualora il collaudo definitivo non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:

- a) rinviare all'appaltatore i lavori che dovranno essere ripresentati, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo il Committente si riserva la facoltà di utilizzare lavori analoghi addebitando i costi sostenuti all'aggiudicatario;
- b) restituire all'appaltatore i lavori con la richiesta di sostituzione "ex novo", ovvero delle parti ritenute causa dell'anomalia;
- c) trattenere i lavori nello stato in cui si trovano praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- d) restituire all'appaltatore i lavori completi addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito.

Titolo IV

DIVIETI

Art. 22

(Cessione del contratto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e dei lavori (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 23

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 rubricato *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - 1) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - 2) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la fornitura appaltata;
 - 3) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;

- 4) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - 5) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - 6) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione aggiudicatrice agirà ai sensi dell'articolo 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
 - 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 rubricato *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione aggiudicatrice dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V

CLAUSOLE

Art. 24

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 25

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della l. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della l. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata l. 136/2010.

Art. 26

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 27

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Titolo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORI

Art. 28

(Adempimenti sicurezza)

- 1) Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla amministrazione aggiudicatrice , entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della amministrazione aggiudicatrice , mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b. del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 30, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 31.
- 3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla amministrazione aggiudicatrice, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'art. 50, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla amministrazione aggiudicatrice gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5) L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 29

(Norme sicurezza)

- 1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3) L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4) L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

- 5) L'appaltatore conforma le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate, al criterio «incident and injury free».

Art. 30

(Piano di sicurezza ed aggiornamento)

- 1) L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- 3) L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 4) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 5) Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - i. nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - ii. nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

- 6) In ambedue i casi di cui al comma 3, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 31

(Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza)

- 1) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all'Allegato XV al D.Lgs. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3) L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della amministrazione aggiudicatrice o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Titolo VII

SUBAPPALTO

Art. 32

(Subappalto)

- 1) Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura stabilita dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 2) L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della amministrazione aggiudicatrice, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la amministrazione aggiudicatrice:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la amministrazione aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 2. l'inserimento delle clausole di cui all'art. 28., per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la amministrazione aggiudicatrice , ai sensi della lettera b, trasmetta alla amministrazione aggiudicatrice:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo.
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato d.P.R.

3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla amministrazione aggiudicatrice in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. ai sensi dell'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla amministrazione aggiudicatrice , prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui all'art. 30 del presente Capitolato.

5) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

- 6) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento generale, l'appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili «OS 18-A - componenti strutturali in acciaio» od «OS 18-B - componenti per facciate continue», possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie.
- 7) Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
- 8) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La amministrazione aggiudicatrice , entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 33

(Responsabilità in materia di subappalto)

- 1) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da

- richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2) Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
 - 3) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 - 4) Ai sensi dell'art. 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
 - 5) La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
 - 6) Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 34

(Pagamento dei subappaltatori)

- 1) L'amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione aggiudicatrice, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

- 2) I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 25 del presente Capitolato;
 - c. alle limitazioni di cui all'articolo 105, comma 13 del D.gs. 50/2013.
- 3) Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Pietrasanta (Lucca) 10/07/2020

Il RUP



(Dr. Ing. Walter Bresciani Gatti)